



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI



Associazione di riferimento per il "Fisico professionista", iscritta nell'Elenco delle Associazioni che rilasciano attestato di qualità del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della L. 4/2013. c/o Fondazione IDIS-Città della Scienza, Via Coroglio 104 - 80124 - NAPOLI Sede operativa: c/o Dipartimento di Matematica e Fisica, viale Lincoln, 5 - 81100 CASERTA - [www.anfea.it](http://www.anfea.it) -

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per Progettazione ed erogazione di servizi agli associati fisici ai sensi delle disposizioni in materia di professioni non organizzate

4 febbraio 2018

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Div. VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi

### Oggetto: Trasformazione della Professione di Fisico

Siamo venuti a conoscenza della nota inviata a codesto Ministero dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (Prot.: 129/19/fncf/fta del 18/01/2019) avente Oggetto: Normazione della professione di fisico, con la quale si richiede che:

- i) *sia preclusa ogni forma di autoregolamentazione della prestazione professionale dei fisici in base alla conformità della medesima con la norma UNI 11683:2017;*
- ii) *siano informati tutti gli enti, i professionisti e gli utenti interessati riguardo alla sopravvenuta riforma legislativa sopra menzionata, che ha reso automaticamente priva di ogni validità ed efficacia la suddetta normativa tecnica;*
- iii) *siano cancellate dagli elenchi ex Legge n. 4/2013 le associazioni riferite, o in qualsiasi modo riferibili, alla professione regolamentata di fisico o ad attività di competenza dei fisici iscritti all'albo, quali professionisti sanitari.*

Tale richiesta appare contraddittoria e di scarso significato non essendo stato ancora emesso il regolamento di disciplina dell'Ordinamento della Professione di Fisico di definizione delle attività professionali svolte dai fisici.

Va rimarcato che nella L. 3/2018 e nel conseguente Decreto attuativo del Ministro della salute (DM 23 marzo 2018 - Ordinamento della professione di chimico e di fisico) si fa solo generico riferimento alle attività "di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico", senza alcuna specificazione delle competenze associate a tale profilo. Nella legislazione vigente è definito, a nostra conoscenza, solo il ruolo dell'Esperto in Fisica medica (Decreto Legislativo n. 187 del 26 maggio 2000) che riguarda le attività dei fisici nel S.S.N.

L'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA) - iscritta nell'Elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge n. 4/2013 - ha chiesto a codesto Ministero in data 26/04/2018 (Allegato 1) e al Ministero della salute in data 30/04/2018 (Allegato 3) di attendere la pubblicazione del decreto di definizione dei requisiti e titoli di accesso alla professione di fisico e del Regolamento delle attività professionali del fisico, nelle diverse articolazioni, prima di procedere alla

- cancellazione di ANFeA dall'Elenco MiSE
- perdita di valore della Norma UNI e delle relative certificazioni e attestazioni

onde evitare che i fisici professionisti ex L. 4/2013 debbano interrompere la propria attività professionale in attesa di potersi iscrivere all'Ordine.

A tale richiesta il MiSE ha risposto (Allegato 1) come segue: "*Riguardo alla fase di transizione sarà certamente nostra cura provvedere alla cancellazione della Vostra associazione dall'elenco del MISE non appena avremo avuto conoscenza della nuova regolamentazione.*"

La risposta del Ministero della Salute (Allegato 2) contiene tra l'altro la seguente considerazione, che rende assolutamente necessario attendere la regolamentazione delle attività professionali del fisico, nelle diverse articolazioni: "*Si fa inoltre presente che, alla luce della summenzionata vigente normativa, l'attività posta in essere dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), in merito alla questione che qui ci occupa, non si confà ad una professione sanitaria così come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", la quale disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, con esclusione, tra le altre, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2018.*"

A seguito di quanto sopra illustrato con la presente **si chiede a codesto Ministero di non procedere alla cancellazione di ANFeA dall'Elenco ex L. 4/2013 fino alla pubblicazione dell'apposito decreto** del Presidente della Repubblica (integrativo e/o modificativo del vigente D.P.R. 328/2001) sulle competenze e attività professionali del Fisico. Nel caso che **alcune delle attività professionali descritte dalla Norma UNI 11683:2017 non possano rientrare nella professione sanitaria ordinistica, l'iscrizione di ANFeA dall'Elenco previsto dalla L. 4/2013 non dovrà essere cancellata, ma modificata nella descrizione delle attività professionali di riferimento** ([https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato\\_ANFeA.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_ANFeA.pdf) ) e si potrà dare inizio alle necessarie procedure di revisione della Norma UNI.

Fiduciosi di positivo riscontro, la scrivente Associazione resta a disposizione per ulteriori dettagli e invia cordiali saluti

Il Presidente  
Giovanni Gavelli

